

## PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.

### **LA PENSIONE DI VECCHIAIA**

è il trattamento pensionistico corrisposto dall'Istituto previdenziale al raggiungimento di una determinata età anagrafica ed anzianità contributiva, a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

**I requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia variano secondo il sistema di calcolo con il quale dovrà essere liquidata la pensione.**

Brevemente:

- il **sistema di calcolo retributivo** si applica ai lavoratori in possesso, al 31.12.1995, di almeno 18 anni di contribuzione e si basa sull'anzianità contributiva e sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa.

È da precisare che per coloro che erano destinatari del sistema di calcolo retributivo, le anzianità maturate a decorrere dal 1.1.2012 saranno calcolate con il sistema contributivo, in applicazione del comma 2 dell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214. La pensione quindi sarà calcolata in *pro rata* con entrambi i sistemi di calcolo.

- il **sistema di calcolo misto** si applica ai dipendenti che hanno maturato, al 31.12.1995, una contribuzione inferiore a 18 anni. L'importo della pensione viene determinato dalla somma di:

- una quota di pensione calcolata con il sistema retributivo per le anzianità maturate fino al 31.12.1995;
- una quota di pensione calcolata con il sistema contributivo per le anzianità successive;

- il **sistema di calcolo contributivo** si applica ai soggetti che non possiedono contribuzione accreditata prima dell'1.1.1996. Il calcolo della pensione è determinato dalla trasformazione in rendita, mediante un coefficiente previsto dalla legge, del montante contributivo, che è la somma dei contributi accantonati durante tutta la vita lavorativa, annualmente rivalutati.

**Per le pensioni di vecchiaia liquidate con il sistema retributivo o misto, in base alla normativa in vigore al 31.12.2011**, il requisito anagrafico previsto era il compimento dei **65 anni di età**.

Le donne dipendenti della pubblica amministrazione, a domanda, potevano accedere alla pensione di vecchiaia a 60 anni di età fino al 31.12.2009 e a 61 anni di età negli anni 2010 e 2011. Le lavoratrici che hanno maturato tale età anagrafica negli anni predetti possono ancora esercitare questo diritto.

L'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha elevato dall'1.1.2012 - esclusivamente per i soggetti che maturano i requisiti per il diritto a pensione successivamente al 31.12.2011 - il requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia, portandolo a **66 anni**.

Tale norma ha previsto, inoltre, che detto **requisito dovrà essere periodicamente elevato in base agli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita**.

Il primo adeguamento è previsto dal 1° gennaio 2013 e con un incremento del requisito pari a 3 mesi. I successivi adeguamenti avranno cadenza triennale fino a quello previsto dal 1° gennaio 2019. Successivamente a tale data gli adeguamenti avranno cadenza biennale.

Il comma 9 dell'art. 4 del predetto decreto, ha stabilito che il requisito minimo anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia, per i lavoratori che maturino il diritto alla prima decorrenza utile al pensionamento dal 2021, dovrà essere non inferiore a 67 anni.

**L'anzianità contributiva minima** prevista per aver diritto alla pensione di vecchiaia **è di 20 anni**.

L'INPS, con circolare n. 16 dell'1.2.2013, ha riconosciuto la **deroga** al suddetto requisito di 20 anni a favore degli iscritti INPS Gestione ex INPDAP in possesso di 15 anni di contribuzione utile alla data del 31.12.1992.

Per le pensioni liquidate con il **sistema di calcolo contributivo** al 31.12.2011, il requisito minimo di anzianità contributiva previsto era di 5 anni ed il requisito anagrafico era di 65 anni per gli uomini e 61 anni per le donne.

Per le lavoratrici che accedevano al pensionamento con un'età inferiore ai 65 anni, era necessario verificare la sussistenza dell'ulteriore condizione prevista dall'art. 1 comma 20 della legge n. 335/1995 ossia che l'importo della pensione non fosse inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale.

**Dall'1.1.2012**, in applicazione della legge n. 214/2011, **il requisito contributivo della pensione di vecchiaia per i destinatari del sistema di calcolo contributivo è elevato a 20 anni** ed è posta la condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8.8.1995, n. 335. Detto importo soglia è annualmente rivalutato. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo solamente se in possesso di una età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità effettiva minima di cinque anni. Si precisa che per "contribuzione effettiva" deve intendersi solo la contribuzione - sia obbligatoria, che volontaria, che da riscatto – effettivamente versata ed accreditata con esclusione di quella figurativa.

In base alla normativa vigente fino al 31.12.2011, oltre al raggiungimento dei requisiti di età e di anzianità contributiva era necessario il rispetto delle c.d. "finestre" di uscita che stabilivano la prima data utile dalla quale era prevista la corresponsione della pensione.

Per le pensioni di vecchiaia maturate entro il 31.12.2010 la finestra è trimestrale.

<b>DECORRENZE DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA (C.D. FINESTRE)</b>	
<b>Possesso dei requisiti entro</b>	<b>Accesso al pensionamento</b>
1° trimestre	1° luglio
2° trimestre	1° ottobre
3° trimestre	1° gennaio anno successivo
4° trimestre	1° aprile anno successivo

Per quelle maturate dall'01.11.2011, la legge ha previsto una finestra mobile di 12 mesi a decorrere dalla maturazione del requisito.

**Per tutti i destinatari della normativa vigente dal 1.1.2012, non trovano più applicazione le disposizioni in materia di decorrenze.**

<b>REQUISITI PREVISTI PER IL DIRITTO A PENSIONE DI VECCHIAIA</b>		
	<b>SISTEMA RETRIBUTIVO/MISTO</b>	<b>SISTEMA CONTRIBUTIVO</b>
fino al 31.12.2011	65 anni per gli uomini 61 anni per le donne + 20 anni di contribuzione *	65 anni per gli uomini 61 anni per le donne ** + 5 anni di contribuzione
dall'01.01.2012 fino al 31.12.2012	66 anni per uomini e donne + 20 anni di contribuzione	66 anni per uomini e donne + 20 anni di contribuzione *** ovvero 70 anni + 5 anni di contribuzione effettiva
dall'01.01.2013	66 anni e 3 mesi per uomini e donne + 20 anni di contribuzione	66 anni e 3 mesi per uomini e donne + 20 anni di contribuzione*** ovvero 70 anni e 3 mesi + 5 anni di contribuzione effettiva
* il limite è di 15 anni per coloro che siano già iscritti Inpdap alla data del 31.12.1992		
** l'importo della pensione non deve essere inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale		
*** l'importo della pensione non deve essere inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale		

**I nuovi requisiti previsti per la pensione di vecchiaia si applicano “con riferimento esclusivamente ai soggetti che, a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento” (commi 5 e 6 dell’art. 24 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011 n. 214).**

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 2 dell’8.3.2012 ha confermato che, per i dipendenti che hanno maturato alla data del 31.12.2011 i requisiti per l’accesso al pensionamento secondo la previgente normativa - sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età, sia per la somma dei requisiti di età e anzianità contributiva (c.d. “quota”) - non può trovare applicazione il nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità, neppure su opzione del lavoratore, anche se ancora in attività di servizio. Inoltre, con detta circolare la Funzione Pubblica afferma che l’art. 24 del citato D.L. n. 201/2011 non ha modificato il regime dei limiti di età per la permanenza in servizio e, pertanto, per i dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione secondo la previgente normativa, le amministrazioni dovranno far cessare il rapporto di lavoro al raggiungimento del limite di età (salvo trattenimento in servizio).

### **LA PENSIONE DI ANZIANITÀ**

Questa prestazione può essere chiesta al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi minimi previsti dalla legge ed a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

Al 31.12.2007 i requisiti minimi previsti per il diritto a pensione di anzianità erano 35 anni di contribuzione e 57 anni di età.

Dal 1° gennaio 2008 fino a 31.12.2011 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla Legge n. 247/2007 per accedere alla pensione di anzianità erano i seguenti:

<b>Anno</b>	<b>Requisiti</b>
Dal 01/01/2008 al 30/06/2009	58 + 35
Dall’01/07/2009 al 31/12/2009	59 + 36 60 + 35 (quota 95)
2010	59 + 36 60 + 35 (quota 95)
2011	60 + 36 61 + 35 (quota 96)
2012	60 + 36 61 + 35 (quota 96)
2013	61 + 36 62 + 35 (quota 97) soggetto a verifica
2014	61 + 36 62 + 35 (quota 97) soggetto a verifica

I requisiti minimi devono essere raggiunti senza alcun arrotondamento.  
Concorrono alla determinazione della quota sia i mesi che le frazioni di essi.

Indipendentemente dall’età anagrafica, in base alla normativa in vigore fino al 31.12.2011 si poteva raggiungere il requisito per il diritto alla pensione di anzianità in presenza di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

Anche per le pensioni di anzianità, era necessario tenere conto delle c.d. "finestre" di uscita che stabilivano la prima data utile dalla quale era prevista la decorrenza del trattamento pensionistico.

Per coloro che avevano raggiunto i requisiti previsti dalle quote entro il 31.12.2010 le finestre erano le seguenti:

#### DECORRENZE DELLE PENSIONI DI ANZIANITÀ (C.D. FINESTRE)

Maturazione dei requisiti entro	Decorrenza della pensione
Entro il 1° trimestre	1° gennaio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti
Entro il 2° trimestre	1° luglio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti

Per coloro che accedevano alla prestazione a seguito del raggiungimento dei 40 anni di contribuzione la finestra era trimestrale.

Possesso del requisito contributivo entro	Decorrenza della pensione	
1° trimestre	1° luglio (se l'interessato è in possesso dei 57 anni di età entro il 30 giugno)	1° gennaio dell'anno successivo con età inferiore ai 57 anni
2° trimestre	1° luglio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti	1° gennaio dell'anno successivo con età inferiore ai 57 anni
3° trimestre	1° gennaio dell'anno successivo	
4° trimestre	1° aprile dell'anno successivo	

Chi invece ha raggiunto i requisiti per il diritto a pensione nell'anno 2011, è destinatario della finestra mobile di 12 mesi dalla maturazione dei requisiti.

La normativa di cui al decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, non prevede più dall'1.1.2012 la pensione di anzianità, che viene sostituita dalla pensione anticipata, con nuovi requisiti per il conseguimento del diritto alla prestazione.

Il comma 3 dell' art. 24 del predetto decreto ha comunque fatti salvi i diritti acquisiti e pertanto tutti i lavoratori che entro il 31.12.2011 hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione potranno continuare ad esercitare tale diritto nel rispetto delle decorrenze (c.d. finestre) previste dalla relativa norma di riferimento.

#### **LA PENSIONE ANTICIPATA**

I requisiti per la pensione anticipata, previsti dal comma 10 dell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, che trovano applicazione nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento dal 1° gennaio 2012, sono:

per l'anno 2012, 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne;  
per l'anno 2013, 42 anni e 2 mesi per gli uomini e 41 anni e 2 mesi per le donne;  
per l'anno 2014, 42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 anni e 3 mesi per le donne.

I predetti requisiti, previsti per gli anni 2013 e 2014, non possono essere considerati a regime in quanto sono sottoposti a revisione a seguito dell'adeguamento agli incrementi legati alla speranza di vita.

Il primo adeguamento, programmato per il 2013, prevede un incremento della speranza di vita accertato dall'Istat di tre mesi.

Quindi i requisiti saranno:

per l'anno 2013, 42 anni e 5 mesi per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne;

per l'anno 2014, 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne.

Inoltre, per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età anagrafica di 62 anni, è previsto che venga applicata una riduzione percentuale dell'1% sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012.

Tale percentuale annua è elevata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai due anni.

Il comma 2 *quater* del D.L. 29.12.2011, n. 216, convertito con legge 24.02.2012, n. 14, ha disposto che le predette riduzioni percentuali non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31.12.2017, qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Dal 2012, in base al comma 11 dell'art. 24 del D.L. n. 201/2011 citato, **il diritto alla pensione anticipata per i soggetti destinatari del sistema contributivo** si consegue secondo i predetti requisiti ovvero al compimento del requisito anagrafico di 63 anni a condizione che risultino accreditati almeno 20 anni di contribuzione effettiva (solo contribuzione, sia obbligatoria che volontaria che da riscatto, effettivamente versata e accreditata con esclusione quindi di quella figurativa) e che l'ammontare della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato, pari, per il 2012, a 2,8 l'importo mensile dell'assegno sociale.

L'importo soglia di fatto sostituisce il requisito minimo di contribuzione di 35 anni che era previsto dalla normativa previgente per l'accesso al pensionamento anticipato e quindi serve a riallineare il livello della prestazione.

Anche per questa tipologia di pensione anticipata, i requisiti anagrafici previsti sono adeguati agli incrementi della speranza di vita (dal 01.01.2013: 63 anni + 3 mesi).

Previa risoluzione del rapporto di lavoro, la pensione anticipata decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.

### **OPZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO CON LE REGOLE DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO.**

Con la nuova normativa previdenziale rimane in vigore l'art. 1 comma 9 della L. n. 243/2004 che, in via sperimentale fino al 31.12.2015, dà la possibilità di conseguire il diritto a pensione di anzianità alle lavoratrici dipendenti con 35 anni di contribuzione e 57 anni di età, solo a seguito di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico mediante il sistema di calcolo contributivo a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31.12.2015. Nei confronti di dette lavoratrici, continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze (c.d. finestre) e trovano applicazione le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita. Pertanto, il requisito anagrafico (57 anni) dal 1° gennaio 2013 sarà incrementato di tre mesi, 57 anni + 3 mesi (circolare INPS, Direzione Generale – n. 37 del 14.03.2012).

Inoltre, il comma 7 dell'art. 24 della legge n. 214/2011 fa salva la facoltà dei lavoratori che possono far valere al 31.12.1995 un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema di calcolo contributivo, a condizione che, al momento dell'opzione, abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel sistema medesimo. Nel contempo, però, stabilisce che i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata non sono quelli previsti nel regime contributivo, bensì quelli introdotti dal medesimo art. 24 e previsti per i lavoratori con anzianità contributiva al 31.12.1995, precedentemente illustrati.

(aggiornato il 19.04.2013)